

GIUNTA PROVINCIALE DI GROSSETO**Seduta del 29/06/2011**
Deliberazione n° 144 del 29/06/2011**OGGETTO**

Piano occupazionale annuale e triennale. Approvazione a stralcio di alcune assunzioni urgenti e indifferibili.

Componenti presenti (*=assente):

Marras Leonardo	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Sabatini Marco	VICE PRESIDENTE
Pianigiani Fernando	ASSESSORE(*)
Rossi Enzo	ASSESSORE(*)
Siveri Patrizia	ASSESSORE
Taconi Cinzia	ASSESSORE
Chelini Gianfranco	ASSESSORE
Tenuzzo Tiziana	ASSESSORE
Balocchi Federico	ASSESSORE

Presenti n. 7

Presiede il Presidente MARRAS LEONARDO

Partecipa il Segretario Generale UBALDINO EMILIO

INTER AREA RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO

Piano occupazionale annuale e triennale. Approvazione a stralcio di alcune assunzioni urgenti e indifferibili.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Grosseto, 28.06.2011

IL DIRIGENTE
Silvia Petri

===== **RISERVATO AL SETTORE CONTABILE** =====

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole

Grosseto, 28.06.2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Silvia Petri

=====

PROPONENTE
Federico Balocchi

===== **RISERVATO AL SEGRETARIO GENERALE** =====

Visti i sovrastanti pareri;

Il presente provvedimento è stato adottato dalla Giunta Provinciale, con voti unanimi resi nei modi di legge.

Con successiva ed unanime votazione il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

IL VERBALIZZANTE
Emilio Ubaldino

IL PRESIDENTE
Leonardo Marras

TESTO**LA GIUNTA PROVINCIALE**

VISTO l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n.449, che dispone che “al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale”, tenendo in considerazione anche le assunzioni obbligatorie;

VISTO l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 in base al quale “le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001 le amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla “funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità”;

DATO ATTO che, per quanto disposto dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, “gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio” e che “gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 91, comma 2, le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per le nuove assunzioni, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con processi di riordino o di trasferimento di funzioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede all'art. 1, comma 557 che le autonomie regionali e locali sottoposte al patto di stabilità interno concorrono al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica fissati nelle legge stessa ai commi da 655 a 695 assicurando la riduzione della spesa di personale e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative;

VISTO l'art. 14, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 122/2010, che ha sostituito le disposizioni dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 76, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 133/2008, che dispone che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e che è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della suddetta disposizione;

DATO ATTO lo stesso divieto si applica, in base alle previsioni dell'art. 14, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 122/2010, anche in caso di mancato rispetto della riduzione della spesa di personale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 76, comma 7 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge 133/2008, come sostituito dall'art. 14, comma 9 del decreto legge 78/2010, è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

DATO ATTO del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2010;

VALUTATO il rispetto della riduzione della spesa di personale, calcolata sulla base degli aggregati rilevanti come determinati dalla Ragioneria generale dello Stato nella circolare 9/2006 e dal richiamato articolo 1, comma 557 della legge 296/2006;

CONSIDERATO che negli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 questo ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 198-206 della legge 266/2005 e all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006;

VALUTATO che la spesa di personale nell'anno 2011 si muove sostanzialmente verso una riduzione rispetto a quella sostenuta nel 2010;

RICHIAMATA la delibera della Corte dei Conti, Sezioni riunite, n. 27/2011 in base alla quale la verifica del rispetto degli indici di incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente deve essere effettuata considerando l'aggregato spese di personale al lordo di tutte le voci escluse, ossia includendo nell'aggregato "spesa di personale" le voci escluse ai fini dell'applicazione del comma 557;

DATO ATTO che l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti per l'esercizio finanziario in corso, pari al 33,90%, è inferiore al 40% e che pertanto è possibile procedere ad assunzioni di personale;

RICHIAMATO l'art 14, comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che prevede che, fatto salvo il rispetto delle condizioni normative di cui in precedenza, a decorrere dal 1° gennaio 2011 gli enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;

DATO ATTO che, per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie, con nota prot. n. 49781 del 25.03.2011 il Centro per l'Impiego ha comunicato che, sulla base della situazione del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2010 come rappresentata nel prospetto informativo di cui al D.M. 22.11.99, questa Amministrazione è tenuta ad assumere un lavoratore disabile e un lavoratore appartenente alle categorie protette, secondo gli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

VISTO il parere della Corte dei conti per la regione Sicilia, sezioni riunite, n. 36/2008, in base al quale, stante l'obbligatorietà della legge 68/99, gli enti locali possono sempre procedere alle assunzioni di personale disabile, in quanto, in tale ambito, non esiste autonomia relativamente alla riduzione dei costi di personale;

DATO ATTO che, secondo la Corte, la connotazione di specialità della legge non può essere cancellata dai vincoli di contenimento della spesa pubblica;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro prot. n. 13/III/0015270 del 17 novembre 2009 che chiarisce che le assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette, ai fini esclusivi del rispetto

della quota di riserva prevista dall'art. 3 della legge 68/99, sono da ritenersi escluse dai limiti delle assunzioni;

CONSIDERATO che le suddette assunzioni saranno effettuate tramite l'apposizione di specifiche riserve sulle procedure concorsuali da definire nel piano occupazionale annuale e triennale di cui il presente atto costituisce uno stralcio;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs 165/2001 in base al quale il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

RICHIAMATA la nota prot. n. 25158 del 9.02.2011 del Dirigente dell'Area polizia provinciale con la quale, in considerazione delle esigenze organizzative connesse ai periodi di stagionalità si richiede l'assunzione a tempo determinato per la durata di sei mesi di n. 8 unità di personale con la qualifica di Istruttore di Vigilanza categoria C;

RICHIAMATO l'art. 208, comma 4 del D.Lgs. 285/2002, come modificato dalla legge 120/2010, in base al quale una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al codice della strada è destinata dagli enti:

- a) in misura non inferiore ad un quarto della quota ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore ad un quarto della quota al potenziamento dell'attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36 (piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana), a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale, ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

RICHIAMATA la deliberazione G.P. n. 105 del 25.05.2011 di determinazione delle quote da destinare alle finalità di cui al comma 4, adottata ai sensi dell'art. 208, comma 5;

DATO ATTO della destinazione di una quota dei proventi pari a € 294.034,97 ad assunzioni di personale stagionale, ai sensi dell'art. 208, comma 4, lettera c);

RICHIAMATA la delibera della Corte dei Conti della Toscana n. 104 del 15 settembre 2010 avente ad oggetto le linee guida in materia di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno 8 marzo 2007 n. 5 che all'articolo 7.3 prevede che le risorse dei proventi derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada utilizzate per

assunzioni stagionali non concorrono ai fini della determinazione della spesa complessiva per il personale e sono da escludere dal computo della spesa di cui alla legge 296/2006;

DATO ATTO che l'interpretazione di escludere le suddette spese dalla spesa di personale di cui ai commi 557 e 561 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 è stata fatta propria anche dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 9/AUT/2010/INPR e dalla Corte dei Conti – Sezione controllo Piemonte con delibera n. 37 del 20.05.2010;

RICHIAMATA la delibera della Corte dei Conti, Sezioni riunite, n. 20/2011, in base alla quale, privilegiando il dato letterale, è da ritenere che il vincolo assunzionale inerente alle cessazioni avvenute nell'esercizio precedente si riferisca esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato;

CONSIDERATO che analoga interpretazione è stata data dalla Corte dei Conti, Sezione Controllo Toscana, nella deliberazione n. 76 del 13 maggio 2011;

VALUTATO pertanto di poter escludere la spesa per le assunzioni stagionali finanziata con i proventi di cui all'art. 208 del D.Lgs. 285/2002 sia dal computo della spesa di cui alla legge 296/2006 sia dal limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente di cui all'art. 14, comma 9 del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010;

RICHIAMATA la deliberazione G.P. n. 100 del 25.05.2011 di parziale modifica dell'assetto organizzativo dell'ente;

DATO ATTO che con la suddetta modifica si è proceduto a razionalizzare le strutture trasversali (Inter aree) già esistenti e ad una parziale revisione dell'articolazione delle funzioni, per valorizzare da un lato le attività di supporto organizzativo e amministrativo e dall'altro quelle di programmazione finanziaria e di impiego di strategie e strumenti finanziari evoluti per l'ottimale copertura dei fabbisogni finanziari;

CONSIDERATO che conseguentemente si è proceduto all'istituzione e alla definizione della missione istituzionale delle seguenti strutture dirigenziali:

- Inter Aree Risorse umane e segreteria generale
- Inter Area Politiche finanziarie e patrimoniali;

CONSIDERATO che risulta attualmente vacante la posizione di livello dirigenziale correlata alla direzione dell'Area Politiche finanziarie e patrimoniali e che, nelle more della definizione del piano occupazionale e dell'assunzione di una specifica figura dirigenziale, le relative funzioni sono state temporaneamente attribuite ad un altro dirigente responsabile di diversa struttura organizzativa;

RICHIAMATE le linee di programma per il mandato amministrativo 2009 -2013 approvate con deliberazione C.P. n. 37 del 17.09.2009 e le direttrici contenute nel documento preliminare al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 – 2013;

RITENUTO, quale ambito prioritario di intervento per la realizzazione delle suddette linee programmatiche, di portare a compimento la fase riorganizzativa avviata con la deliberazione G.P. n. 38 del 22.03.2010 e successivamente proseguita con la richiamata deliberazione G.P. n. 100 del 25.05.2011, introducendo figure dirigenziali a presidio di ambiti organizzativi strategici per l'Amministrazione;

VALUTATE le possibili modalità di copertura dei posti vacanti, come consentite dalla vigente normativa legislativa, regolamentare e contrattuale;

VALUTATO, nelle more della definizione complessiva della programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2011-2013, di dover procedere ad avviare le procedure per le assunzioni relative

al personale stagionale di cui all'art. 208 del D.Lgs. 285/2002 e del dirigente dell'Inter Area Politiche finanziarie e patrimoniali, secondo le specifiche modalità illustrate in allegato 2) al presente provvedimento;

DATO ATTO che nel caso di assunzioni per le quali si intende bandire un concorso pubblico dovranno essere rispettati gli obblighi della previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001, secondo le modifiche apportate dall'art. 49 del D.Lgs 150/2009, nonché le disposizioni previste dall'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 in materia di comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica e ai centri per l'impiego territorialmente competenti;

VALUTATA l'incidenza della spesa complessiva del presente stralcio al piano occupazionale, come illustrata nell'allegato 1) del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno 2010 ammonta ad € 603.573,30 e che, ai sensi dell'art. 14, comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 122/2010, è possibile effettuare assunzioni che, su base annua, non abbiano un costo complessivo superiore a € 120.700 circa;

DATO ATTO che tutte le assunzioni previste nel presente atto trovano copertura nel bilancio annuale e pluriennale dell'ente;

CONSIDERATO che l'Amministrazione procederà successivamente alla definizione complessiva della programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2011-2013, tenendo conto delle ulteriori necessità organizzative e di professionalità specifiche;

DATO ATTO che tutte le assunzioni previste nel presente piano occupazionale sono vincolate al rispetto delle previsioni normative delle leggi finanziarie negli anni interessati alla programmazione;

RICHIAMATO l'art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che, a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 267/2000 accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

ACQUISITO il parere favorevole del collegio di revisione contabile;

RITENUTO pertanto opportuno approvare il piano occupazionale di cui in premessa, secondo le destinazioni e le modalità illustrate negli allegati 1) e 2) del presente provvedimento;

INFORMATE le OO.SS.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

DELIBERA

per quanto in narrativa esposto e qui richiamato a tutti gli effetti:

- 1) di approvare i contenuti della documentazione allegata al presente atto;
- 2) di approvare, preso atto dei vincoli imposti dalla normative vigente, la programmazione del fabbisogno di personale di cui agli allegati 1) e 2), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che l'incidenza della spesa della presente programmazione del fabbisogno di personale sul bilancio annuale e pluriennale è quella illustrata in allegato 1) al presente provvedimento;
- 4) di dare atto, per quanto in premessa, che la spesa per le assunzioni stagionali finanziata con i proventi di cui all'art. 208 del D.Lgs. 285/2002 è da escludere sia dal computo della spesa di cui alla legge 296/2006 sia dal limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente di cui all'art. 14, comma 9 del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010;
- 5) di dare atto che l'attuazione delle assunzioni previste nel presente piano è in ogni caso condizionata al rispetto della riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 in tutti gli anni interessati alla programmazione;
- 6) di dare atto che comunque tutte le assunzioni previste nel presente piano occupazionale sono vincolate alle previsioni normative delle leggi finanziarie negli anni interessati alla programmazione;
- 7) di dare mandato all'Inter Area Risorse Umane e segreteria generale di portare a compimento tutte le procedure di assunzione e selezione nello stesso previste, nei tempi e nei modi indicati, fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 4) e 5);
- 8) di dare atto che, ai fini del rispetto della riduzione delle spesa di personale, dovranno essere poste in atto tutte le misure necessarie per il contenimento della dinamica retributiva, tenuto conto degli aggregati rilevanti per la spesa come definiti dalle normative e dalle circolari interpretative;
- 9) di rinviare a successivo provvedimento la definizione complessiva della programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2011-2013, tenendo conto delle ulteriori necessità organizzative e di professionalità specifiche
- 10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Costituiscono parte integrante e sostanziale di essa i seguenti allegati:

1 “Costi annuali e a regime”

2 “Fabbisogno di personale per struttura organizzativa e modalità d’assunzione”

La Presente deliberazione:

- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69 é stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico in data 11.07.2011

- Ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D. Lgs. n° 267 del 2000, è divenuta esecutiva, in data 22.07.2011, per decorrenza del termine dalla data di affissione.

Grosseto, 25.07.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Emilio Ubaldino